



COMUNE DI SPILAMBERTO

PROVINCIA DI MODENA

DETERMINAZIONE STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

COPIA

SERVIZIO STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

MATERIA DI

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO E
L'ASSOCIAZIONE E.N.P.A PER LA GESTIONE DEL CANILE
COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2014 -
CIG: X730E56E9A

Nr.	<input type="text" value="67"/>
Data:	19/03/2014
NR. Sett.	21
Copertura Finanziaria	<input checked="" type="checkbox"/>

OGGETTO:
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO E L'ASSOCIAZIONE E.N.P.A PER LA
GESTIONE DEL CANILE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2014 - CIG:
X730E56E9A

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

Premesso che la convenzione fra il Comune di Spilamberto e l'Associazione E.N.P.A. per la gestione 2012/2013 del canile comunale di Via Ponte Marianna n. 45 stipulata con determina dirigenziale DL 41/2012 è scaduta il 31.12.2013;

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 03/02/2014 con la quale, a seguito del trasferimento all'Unione di Comuni Terre di Castelli delle funzioni di realizzazione del nuovo canile intercomunale e della nuova destinazione definita nell'area verde del comparto "Le Alte ex Sipe Nobel" di Spilamberto, si ribadiva la necessità di garantire la gestione del canile comunale per l'anno 2014 e comunque fino alla realizzazione del nuovo canile intercomunale;

Ritenuto che la gestione attuata dall'Associazione zoofila E.N.P.A. sezione di Modena con sede in Piazza Dante Alighieri 2 - C.F. 80116050586, anche grazie ad una attenta politica delle adozioni, abbia avuto un positivo riscontro nel corso degli anni e che, per questo motivo, il rapporto in scadenza possa essere confermato fino alla effettiva messa in funzione del nuovo canile intercomunale;

Visto lo schema di convenzione approvato allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende sottoscrivere per le annualità 2014/2015;

Attribuito alla procedura secondo quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice Identificativo Gara **CIG X730E56E9A**;

Definito che al finanziamento della spesa si provvederà mediante imputazione al cap. 9930/93 b.c. "Spese per Convenzioni: ENPA – GEV – CEDA E ALTRO";

Riconosciuto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza della Struttura LL. PP. Patrimonio ed Ambiente;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL;

Visto il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R 05/10/2010 n. 207 Reg. di esec. ed attuaz. del D.Lgs n. 163/2006;

Richiamata la deliberazione n° 52 del 17/06/2013, con la quale la Giunta ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell'esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014;

Visto che con atto Consiliare n° 30 del 17/03/2014 si approvava il Bilancio 2014, esecutivo, che contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) Di procedere al rinnovo per l'annualità 2014 della convenzione tra il Comune di Spilamberto e l'Associazione ENPA, sezione di Spilamberto con sede legale in Modena - Piazza Dante Alighieri 2 - C.F. 80116050586, per la gestione del canile comunale sito in Via Ponte Marianna 54.
- 2) Di approvare e sottoscrivere la convenzione in parola, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) Di impegnare, in base ai dati storici, la somma complessiva per l'annualità 2014 pari a € 33.000,00 riferita al rimborso spese con le modalità previste all'art. 7 della convenzione in parola, mediante imputazione al cap. 9930/93 b.c. "Spese per Convenzioni: ENPA – GEV – CEDA E ALTRO" che presenta la necessaria disponibilità.

DETERMINAZIONE NR. 67 DEL 19/03/2014 - RESPONSABILE: MORDINI ALESSANDRO

- 4) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito, secondo quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gara **CIG X730E56E9A**.
- 5) Di dare atto che secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Amministrazione trasparente la presente determinazione sarà soggetta agli obblighi di pubblicazione.
- 6) Di dare atto di avere attivato la procedura di cui all'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.
- 7) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell'art. 38 del Reg. di Contabilità.
- 8) Di dare immediata attuazione alla determina in oggetto.
- 9) Di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore nei limiti del relativo impegno, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Patrizia Guidicelli

Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici
Patrimonio e Ambiente
arch. Alessandro Mordini



COMUNE DI SPILAMBERTO

Provincia di Modena

DETERMINAZIONE STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE

Numero: **67** del **19/03/2014**

Numero Sett.: **21**

Servizio: **STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO
E AMBIENTE**

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO E L'ASSOCIAZIONE E.N.P.A PER
LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2014 -
CIG: X730E56E9A**

REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione dell'impegno:

SPILAMBERTO, Li

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to BRIGHENTI ADRIANO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 67 DEL 19/03/2014 -
RESPONSABILE: MORDINI ALESSANDRO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SPILAMBERTO E L'ASSOCIAZIONE

E.N.P.A. PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE

L'anno duemilaquattordici, il giorno (.....) del mese di

TRA

IL COMUNE DI SPILAMBERTO, piazza Caduti Libertà, 3 – Spilamberto - C.F. 00185420361,
rappresentata dal Dirigente della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, arch.
Alessandro Mordini, nato a Modena il 8 ottobre 1961, a ciò autorizzato con atto Giunta
Comunale n. ... del

e

l'Associazione **E.N.P.A. - Sezione di Modena**, , sede amm.va Piazza Dante 2 - Modena -
C.F. 80116050586, rappresentata da Elena Elmi, nata a Modena il 2.4.1967, per la struttura
di Spilamberto (Mo) Via Ponte Marianna n. 54 e con recapito casella postale n 58,

Premesso:

- che la legge regionale del 7 aprile 2000, n. 27, "Nuove norme per la tutela ed il controllo
della popolazione canina e felina" affida ai Comuni, singoli o associati, il ricovero e la
custodia dei cani mediante apposite strutture alla cui gestione possono partecipare
associazioni zoofile; competenza ribadita anche nella legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo 14 agosto 1991, n. 281, e dalla circolare ministeriale
10/03/1992, n. 9, applicativa della suddetta legge;

- che dal 1990, con convenzione stipulata il 18.11.1990, il Comune di Spilamberto ha affidato
la gestione del canile comunale e il servizio di accalappiamento cani all'Associazione zoofila
denominata E.N.P.A.;

- che il canile sito in Spilamberto via Ponte Marianna, di proprietà comunale, è l'unica
struttura del territorio in grado di garantire la custodia dei cani accalappiati e di quelli
abbandonati sul territorio comunale;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto - La Convenzione ha per oggetto le attività di ricovero, custodia, cura e sostentamento dei cani nel canile comunale di via Ponte Marianna e l'attività di accalappiamento cani randagi.

Art. 2 – Finalità - Le attività oggetto della Convenzione sono svolte per il controllo e la tutela della popolazione canina al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo/animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, secondo le competenze stabilite dalla L.R. 27/2000.

Art. 3 – Attività di accalappiamento - L'associazione si impegna a:

1. provvedere, tramite proprio personale, all'accalappiamento dei cani vaganti sul territorio del Comune. Tale attività è garantita tutti i giorni 24 ore su 24. Il servizio dovrà essere attivato entro le due ore successive alla segnalazione. La cattura di questi cani, considerati i problemi e i pericoli che possono procurare, deve essere preminente rispetto all'accoglimento nel canile di quelli oggetto di rinuncia di proprietà, da valutare con il Servizio Veterinario dell' Azienda USL competente. Provvedere inoltre al recupero di cani randagi feriti, se deceduti limitatamente alle aree pubbliche. Nel primo caso il servizio dovrà essere attivato entro un'ora dalla segnalazione nel secondo entro tre ore. Per l'effettuazione di tale servizio nelle ore notturne il gestore si può avvalere di un servizio esterno a propria cura e spese;
2. tenere sempre disponibili, per i casi contemplati dai Regolamenti di Polizia Veterinaria, almeno un box interno al canile di via Ponte Marianna di Spilamberto;
3. possedere un mezzo efficiente per il trasporto dei cani e del cibo a loro destinato, a uso esclusivo del canile di Spilamberto. Nel caso in cui l'automezzo sia temporaneamente indisponibile, il servizio dovrà essere assicurato con altro mezzo idoneo;
4. effettuare in modo sollecito il servizio di accalappiamento, perciò non sono accettati

ritardi od omissioni per mancanza di posti disponibili, mezzi o personale;

5. possedere tutti gli strumenti ritenuti indispensabili per l' accalappiamento cani (frustoni, guinzagli, reti, ecc...);

6. fornire un recapito telefonico, cui rivolgersi per i casi urgenti, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico del canile.

Art. 4 - Custodia dei cani presso il canile di via Ponte Marianna - L'associazione zoofila si impegna a:

1. custodire presso la struttura di via Ponte Marianna fino a n. 80 cani;

2. tenere un registro di carico e scarico degli animali custoditi nel canile;

3. comunicare tempestivamente al Responsabile veterinario del Canile ogni nuovo ingresso;

4. tenere in isolamento il cane il tempo necessario per i trattamenti sanitari;

5. compilare con cadenza almeno trimestrale una scheda informativa dalla quale risulti il numero dei cani ospitati alla fine del trimestre precedente, i cani entrati, deceduti, adottati e restituiti al proprietario nel corso del trimestre considerato con il risultato complessivo che se ne ricava, da consegnare contestualmente alle richieste di rimborso al Comune e al Servizio Veterinario dell'USL competente per territorio;

6. rendere individuabili tramite fotografie o strumenti idonei alla identificazione i cani custoditi, onde facilitarne il riconoscimento e la compilazione di singole schede;

7. custodire gli animali con personale dotato di esperienza: non sono tollerate inadempienze circa il benessere dei cani (pulizia, rasatura, assenza di stress da competizione, ecc...);

8. provvedere alla pulizia e disinfezione quotidiana delle strutture interne;

9. garantire la pulizia quotidiana e la disinfezione due volte la settimana dei box, salvo diverse necessità in momenti e situazioni particolari (epidemie, ecc...);

10. limitare la presenza all'interno e all'esterno del canile di escrementi di cani e residui di

cibo che comunque devono essere eliminati con sollecitudine;

11. garantire l'approvvigionamento di cibo per cani di buona qualità e in quantitativi e caratteristiche definite su indicazione del Responsabile veterinario del Canile. Non devono essere utilizzati rifiuti alimentari, cibo in cattivo stato di conservazione, alterato, invaso da parassiti, pericoloso per la salute dei cani o possibile fonte di zoonosi;

12. assicurare il trasporto dei cani morti nel canile nel luogo deputato dal Comune e nei modi concordati con il Servizio Igiene Urbana e il Servizio Veterinario;

13. annotare e aggiornare un registro delle segnalazioni relative a smarrimenti e ritrovamenti;

14. effettuare le operazioni di riconsegna degli animali al legittimo proprietario dietro corresponsione, a titolo di rimborso spese, della somma di Euro 30 per rimborso forfetario per la cattura del cane e di Euro 5 per ogni giorno di ricovero nella struttura oltre alle spese eventualmente sostenute per i trattamenti sanitari effettuati o da veterinari liberi professionisti o da veterinari dell'azienda USL, tenuto conto dei minimi tariffari dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari. La riconsegna del cane avverrà dopo la consegna delle ricevute dei versamenti effettuati sul conto della Tesoreria Comunale tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale. Nel caso in cui il proprietario del cane non provveda al pagamento delle quote dovute il gestore provvederà tempestivamente a darne comunicazione all'amministrazione che provvederà in merito. Le ricevute dei versamenti devono essere tempestivamente consegnate all'Ufficio Tributi dell'Amministrazione Comunale. Se il cane riconsegnato fosse sprovvisto di tatuaggio o microchip il gestore deve darne comunicazione scritta alla Polizia Municipale;

15. provvedere alle operazioni di affido a nuovi proprietari, che ne facciano richiesta, dei cani presenti nel canile, esclusi quelli a sequestro giudiziario o a trattamento sanitario o

non ancora sterilizzati, qualora si tratti di femmine adulte. Nel caso di cuccioli di femmina la sterilizzazione sarà effettuata tramite accordo con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente;

16. concedere l'affido gratuitamente. Non è ammessa alcuna forma di commercio. Ogni adozione deve essere accompagnata da un certificato in duplice copia: una va al proprietario, l'altra rimane agli atti;

17. garantire l'apertura al pubblico del canile almeno tre giorni alla settimana (compreso il sabato) per almeno 2 ore al giorno. L'orario di apertura settimanale dovrà prevedere almeno un'apertura pomeridiana e dovrà essere comunicato al Comune;

18. garantire il funzionamento continuo, puntuale e regolare del servizio, così come richiesto in questa convenzione, sostituendo il personale assente e dandone comunicazione tempestiva al Servizio Veterinario;

19. previo accordo con l'Amministrazione comunale potranno essere ospitati a pensione cani adottati dal canile di Spilamberto nei limiti della capienza massima della struttura. Il costo di ospitalità è fissato in 4,00 euro al giorno; l'Amministrazione, sempre nel caso di disponibilità di posti, potrà ospitare cani provenienti da altri canili del territorio concordando con il gestore le modalità di ingresso;

20. provvedere al rifornimento continuo di disinfettanti, detergenti, materiale a uso corrente (sacchi per l'immondizia, guanti, ecc...) in qualità adeguata alle esigenze dell'attività del canile e del personale che opera in esso;

21. di preferire negli acquisti di materiale di consumo prodotti certificati (Ecolabel) e prodotti realizzati da Aziende certificate ISO 14000 o EMAS (certificazioni Ambientali) nonché ad utilizzare anche prodotti riciclati (carta, ecc.); nel caso in cui sia accertata la convenienza i prodotti medicinali potranno essere acquistati presso la farmacia comunale di San Vito;

22. presentare annualmente al Comune una relazione sulla attività svolta;

23. collaborare con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente nel pieno rispetto delle reciproche competenze;

24. collaborare alle iniziative per la promozione delle adozioni organizzate dall'Amministrazione Comunale;

25. provvedere all'aggiornamento del sito internet www.baubauadottami.it. Gli aggiornamenti relativi a nuovi cani ospitati ovvero a cani non più disponibili per le adozioni dovranno essere realizzati entro 10 giorni;

26. promuovere lo sviluppo della proprietà responsabile degli animali, agendo sull'educazione sanitaria e l'adozione di cani;

27. fornire assistenza al Responsabile veterinario incaricato dall'Amministrazione Comunale e al personale del Servizio Sanitario dell'Azienda USL durante la cura e il trattamento di cani custoditi presso il canile di Spilamberto;

28. non apportare modifiche alla struttura del canile senza avere preventivamente richiesto sia il parere del Servizio Sanitario che quello dell'Amministrazione comunale, restando ferma la necessità dell'eventuale rilascio dei necessari titoli abilitativi a norma di legge;

29. effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel canile

Art. 5 - Obblighi dell'ENPA - L'associazione zoofila si impegna a:

1. provvedere alla copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale subita dagli operatori volontari e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività convenzionate;

2. assolvere per il personale dipendente ai propri obblighi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa in conformità alla normativa vigente;

3. provvedere agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di imposte, tasse, secondo la legislazione italiana;

4. assicurare i cani custoditi presso il canile di Spilamberto per danni a terzi (morsicature ai

visitatori, incidenti dovuti a fughe accidentali di cani, ecc...).

Art. 6 - Compiti del servizio veterinario dell'azienda USL competente - Il

Responsabile veterinario incaricato dall'Amministrazione comunale insieme al servizio veterinario dell' Azienda USL, nei limiti delle competenze di legge e di regolamento e comunque senza alcun onere a carico dell' Azienda USL si impegnano a:

- effettuare il controllo sanitario sul canile di Spilamberto; perciò è necessario che il personale incaricato dall'Amministrazione o dipendente dell'Azienda USL abbia libero accesso alla struttura in qualsiasi momento;
- assicurare attraverso il suo personale (L.R. 27/00 e L. 281/91) il controllo del benessere dei cani custoditi presso il canile, effettuare il controllo della fertilità delle cagne.

Art. 7 – Obblighi e Oneri del Comune - Il Comune si impegna a:

1. provvedere alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ad esclusione dei casi in cui il danno sia dovuto a uso errato o negligenza o imperizia da parte del personale dell'Associazione, in quale caso, le spese sono a carico di quest'ultima;
2. prestare un anticipo per il pagamento delle spese inerenti la gestione del canile pari a Euro 6.000,00 entro 30 gg dalla stipula della presente convenzione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della convenzione;
3. rimborsare le spese, debitamente giustificate, entro 30 gg dalla presentazione della richiesta di rimborso per un importo massimo di 33.000,00 euro all'anno. Eventuali previsioni di superamento di questa quota di rimborso dovranno essere segnalate entro il 31 ottobre ed adeguatamente motivati. In caso di superamento dell'importo massimo e in assenza della comunicazione sopra indicata, non verranno rimborsate le maggiori spese sostenute;
4. rimborsare le spese riferite al IV trimestre di ogni anno di validità della presente Convenzione per un importo pari alla differenza tra le spese sostenute nel trimestre di

riferimento e l'importo prestatato quale anticipo ad inizio anno;

5. promuovere, in collaborazione e sulla base delle proposte dell'Associazione zoofila, l'attività di cui all'art. 2, lettere d, della L.R.27/00, finalizzata all'attuazione successiva da parte dell'Azienda USL di quanto previsto dall'art. 4, lettera h.

6. Sono ammesse a rimborso, i seguenti oneri e spese:

- Alimenti, medicinali e vaccini per i cani;
- carburanti, lubrificanti, manutenzione, assicurazione automezzi impiegati;
- spese assicurative per i volontari e per i danni provocati a terzi dai cani;
- prodotti e attrezzature per gli interventi di pulizia e disinfezione e disinfestazione;
- spese personale dell'ENPA (stipendi, contributi, spese assicurative, ecc.);
- materiali vari di consumo;
- spese per materiale da ferramenta acquistato su autorizzazione del Servizio Lavori Pubblici dell'Amministrazione Comunale;
- spese mediche non comprese nell'elenco delle attività effettuate dal medico veterinario incaricato dal Comune per il controllo sanitario del canile comunale ad esclusione di quelle di competenza dell'USL;
- spese per servizi di accalappiamento o recupero di cani feriti realizzati nel periodo notturno (dalle 20,00 alle 8,00);
- spese per contratto microraccolta rifiuti sanitari a pericolo infettivo.

7. Gli acquisti di materiale da ferramenta superiori a € 200,00 dovranno essere preventivamente segnalati al competente Ufficio Lavori Pubblici;

8. Il Comune si impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nell'elencazione del comma precedente, nei limiti indicati al comma 3 e su presentazione di apposita documentazione giustificativa. L'Associazione si impegna a presentare richieste di rimborso spese trimestrali entro un mese dal termine del trimestre di

riferimento.

Art. 8 – Durata della Convenzione - La convenzione ha validità dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 o fino all'entrata in esercizio del nuovo canile intercomunale;

1. Il Comune si riserva di risolvere la convenzione con almeno 3 mesi di preavviso;
2. Il Comune può risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'associazione degli impegni previsti nella convenzione, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'associazione;
3. L'Associazione può risolvere la convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 45 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardano in senso stretto le attività oggetto della presente convenzione;
4. In entrambe i casi previsti al punto 3 e 4 l'Associazione dovrà comunque garantire la gestione fino al subentro di un nuovo gestore, e comunque non oltre tre mesi dalla data di risoluzione della convenzione, salvo i casi di forza maggiore.

Art. 9 – Penali - In caso di inadempienze al disposto degli artt. 3-4-5, il Comune chiederà con comunicazione trasmessa via pec o raccomandata con avviso di ricevimento il pieno rispetto degli impegni assunti, decorsi inutilmente quindici giorni dal ricevimento della stessa, la convenzione si dà per risolta; in tal caso la gestione del servizio sarà provvisoriamente affidata a ditta specializzata in attesa di espletare le necessarie procedure.

In caso di inadempienza a quanto previsto negli artt. 3-4-5 il Comune applicherà una penale corrispondente a 50,00 euro per ogni giorno di inottemperanza dal momento in cui è stata accertata l'inadempienza, verrà detratta dalla successiva rata di pagamento o direttamente versata alla Tesoreria Comunale di Spilamberto.

Art. 10 – Controversie - Le eventuali controversie relative al presente atto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs 163/2006, sono devolute all'autorità giudiziaria, competente è il Foro di Modena. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 11 – Clausole Finali - Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni del Codice civile della normativa vigente in materia.

Qualora venissero reperite altre strutture da adibire a ricovero permanente di cani, verranno di comune accordo approvate le necessarie modifiche alla presente convenzione. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico dell'Associazione zoofila.

Art. 12 – Registrazione - Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, co. 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Per il Comune di Spilamberto

Per l'Associazione zoofila E.N.P.A.

Il Dirigente Struttura LLPP-Patrimonio-Ambiente

Il Presidente

arch. Alessandro Mordini

Elena Elmi